



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Gino Capponi
via Pestalozzi 13 - 20143 Milano
Tel: 02 88444729 - Fax: 02 89123381
e-mail: miic8cy00p@istruzione.it - pec: miic8cy00p@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MIIC8CY00P - C.F. 80152350155

Scuola Primaria "G. Capponi"	Via Pestalozzi 13	Tel. 0288444729	Fax 0289123381
Scuola Primaria "D. Moro"	Via Pescarenico 6	Tel. 0288446780	Fax 0288446784
Scuola Secondaria di 1° grado "A. Gramsci"	Via F. Tosi 21	Tel. 0288444688	Fax 0288446787
Scuola Secondaria di 1° grado "A. Gemelli"	Via Pescarenico 2	Tel. 0288446741	Fax 0288446743

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(Deliberato dal Consiglio d'Istituto
nella seduta del 10 dicembre 2014)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
DELIBERA N.30 DELL'11 NOVEMBRE
2025

Il presente *Regolamento* è redatto secondo:

- ✓ le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Statuto delle studentesse e degli studenti*;
- ✓ le indicazioni della Nota 31 luglio 2008 , Prot n. 3602/P0, Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- ✓ la Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007
- ✓ il D.P.R 134 dell'8 agosto 2025

Diritti dello studente
(Art. 2 Statuto degli studenti e delle studentesse)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. ;
 - g) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Doveri dello Studente

Art. 3 (Statuto degli studenti e delle studentesse)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Finalità educativa della sanzione disciplinare - principi educativi e formativi

Art. 1 Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2 È compito dei genitori, nell'ottica di una reciproca e proficua collaborazione nell'educazione dell'alunno e dell'alunna, disapprovare i comportamenti inaccettabili del loro figlio.

Art. 3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 4 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 5 La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Art 6 La scuola può considerare, anche sotto il profilo della disciplina interna, eventuali mancanze commesse fuori della scuola, purché esse siano espressamente collegate a fatti o comportamenti che hanno connessione con l'ambiente scolastico e in esso ripercussione.

Art 7 Risarcimento del danno

- a) Gli ambienti e tutte le attrezzature e sussidi, qualunque sia il loro stato d'uso, costituiscono un patrimonio comune di uso collettivo, che deve essere tutelato e rispettato e, se danneggiato, risarcito. Chi viene riconosciuto responsabile di danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno. Nella comunità scolastica, ogni oggetto deve essere custodito e salvaguardato, appartenendo ai suoi membri; qualora si trovasse incustodito un oggetto, dovrà essere consegnato in Dirigenza. La scuola non risponde di smarrimento, furto, danneggiamento di oggetti personali, estranei all'attività didattica e non richiesti dalla scuola
- b) Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi. Il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvedere alla sua quantificazione economica. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale o bancario. Nel caso sia stata irrogata una sanzione disciplinare, la commisurazione della pena o la sua commutazione non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 cc. e ss.

Natura delle sanzioni disciplinari

Art. 4 (Statuto degli studenti e delle studentesse)

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Allontanamento dalla lezioni fino a due giorni

- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
- Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività del periodo

Allontanamento tra tre e quindici giorni

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività di cui al periodo precedente si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Nelle more della stipula delle convenzioni e dell'individuazione da parte del MIM degli enti convenzionati, le attività di cittadinanza sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Allontanamento dalla comunità scolastica per periodo superiore ai 15 giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona

umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

**Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi -
Soggetti competenti alla sanzione e mancanze correlate**

Mancanze	Sanzioni	Organi competenti
<u>Sezione 1</u> 1. Numerosi ritardi e assenze saltuarie. 2. Assenze o ritardi non giustificati. 3. Mancanza del materiale occorrente e dei compiti. 4. Mancato rispetto delle consegne. 5. Disturbo delle attività didattiche. 6. Linguaggio irrispettoso e non consono all'ambiente. 7. Utilizzo del telefono o di altri device non consentiti come da circolare	Annotazione scritta sul diario dell'alunno e/o sul registro personale del docente. Convocazione della famiglia in caso di reiterazione dei fatti o telefonata ai genitori/ tutori.	Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia.
<u>Sezione 2</u> 1. Disturbo continuativo e reiterato delle attività didattiche. 2. Scarso rispetto dell'ambiente o danneggiamento dell'arredo scolastico. 3. Omissioni della trasmissione delle comunicazioni a casa.	Ammonizione scritta sul registro online e/o sul diario dell'alunno. Riflessione individuale fuori dall'aula con l'alunno. Dopo più di cinque ammonizioni scritte si irroga la sanzione della sospensione dalle lezioni fino a due giorni	Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia. Dirigente per convocazione della famiglia. Consiglio di Classe per irrogare la sanzione disciplinare.
<u>Sezione 3</u> 1. Reiterato linguaggio gravemente irrispettoso e non consono all'ambiente. 2. Reiterato comportamento scorretto e insultante nei confronti degli insegnanti e del personale della scuola.	Sospensione dalle lezioni fino a due giorni	Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia. Dirigente per convocazione della famiglia. Consiglio di Classe per irrogare la sanzione disciplinare.

<p><u>Sezione 4</u></p> <p>Falsificazione di firme.</p>	<p>Sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni.</p>	<p>Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia.</p> <p>Dirigente per convocazione della famiglia.</p> <p>Consiglio di Classe per irrogare la sanzione disciplinare.</p>
<p><u>Sezione 5</u></p> <p>1. Grave danneggiamento volontario di attrezzature o arredi scolastici.</p> <p>2. Violenza fisica, verbale o psicologica nei confronti di alunni e/o personale scolastico.</p>	<p>Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni.</p> <p>Esclusione da uscite d'istruzione o viaggi di studio.</p>	<p>Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia.</p> <p>Dirigente per convocazione della famiglia.</p> <p>Consiglio di Classe per irrogare la sanzione disciplinare.</p>
<p><u>Sezione 6</u></p> <p>1. Reati che violino la persona e la dignità umana</p> <p>2. Compromissione dell'incolumità delle persone e della sicurezza a scuola.</p>	<p>Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni alla prima ammonizione.</p>	<p>Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia.</p> <p>Consiglio di classe per irrogare sanzione disciplinare</p>
<p><u>Sezione 7</u></p> <p>Reiterate violenze fisiche o verbali che arrechino danni psicologici o alla persona fisica (in presenza o online).</p> <p>4. Danneggiamento volontario di oggetti di appartenenza della vittima.</p>	<p>Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni o fino al termine delle lezioni in caso di reiterazione del fatto e di grave pregiudizio dell'incolumità altrui</p> <p>Esclusione da uscite d'istruzione o viaggi di studio.</p>	<p>Consiglio d'Istituto.</p>

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il Dirigente Scolastico constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall'evento.

La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell'Organo competente

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Fase dibattimentale

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

2. La fase deliberativa

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Organo di garanzia

L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti, designati dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Regolamento dell'Organo di garanzia

La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo per l'impugnazione.